

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Pianificazione direttrice

Promemoria Energia eolica

Attuazione della nuova legge sull'energia nel piano direttore cantonale

17 agosto 2022



1 Situazione iniziale e valenza del promemoria

Dal 1° gennaio 2018, quando è entrata in vigore la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), ai Cantoni spetta il mandato di delimitare nei rispettivi piani direttori i comprensori adeguati per l'impiego della forza eolica (territori ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LEne). Questo mandato è in corso di attuazione. Per spiegare in che modo i Cantoni lo devono concretizzare, l'ARE ha commissionato un parere legale¹, che è stato pubblicato nel 2020 e discusso l'anno seguente nel quadro di un incontro tra la Confederazione e i Cantoni. Obiettivo di questo incontro era presentare i requisiti posti dalla Confederazione per l'applicazione della legge sull'energia nei piani direttori cantonali e condurre una discussione in merito tra i Cantoni e la Confederazione.

Nel corso dei lavori di attuazione, è emerso che in alcuni Cantoni vi sono ancora incertezze per quanto concerne la delimitazione dei comprensori adeguati per l'impiego della forza eolica – secondo l'articolo 10 LEne e l'articolo 8*b* della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) – o la designazione di progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPT.

Estratto dalle basi giuridiche più importanti:

Legge sull'energia

Art. 10 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione

¹I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8*b* della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica. Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.

² Se necessario, i Cantoni provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti.

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori

1 ...

² I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.

Art. 8b Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia

Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.

Nel senso di un'integrazione della Guida alla pianificazione direttrice, il presente promemoria intende aiutare i Cantoni nei loro lavori di pianificazione, indicando quali aspetti la Confederazione considera centrali per verificare l'applicazione della legge sull'energia nei piani direttori. Volutamente, in questi documenti non figura alcuna dichiarazione tematica né sulla considerazione che va riservata agli interessi della Confederazione né sulla loro ponderazione. In merito, la Confederazione rimanda, come già in passato, alla Concezione energia eolica, nella versione aggiornata e adottata dal Consiglio federale il

¹ C. Jäger, A. Schläppi, Rechtsgutachten Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Art. 10 EnG / Obligations d'aménagement résultant de l'art. 10 LEne, su incarico dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020.

25 settembre 2020². Il presente promemoria si esprime in merito alla metodologia pianificatoria nell'ambito della produzione di energia eolica e intende contribuire a far sì che i principi corrispondenti siano osservati in tutti i Cantoni.

2 Come procedere a livello di pianificazione

La legge sull'energia e la legge sulla pianificazione territoriale richiedono la delimitazione, nei piani direttori cantonali, di comprensori adeguati per l'impiego della forza eolica. La legge sulla pianificazione territoriale esige inoltre una base di pianificazione nel piano direttore per i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, tra cui rientrano anche i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica. L'iscrizione di tali comprensori nel piano direttore richiede pertanto studi di base pre-liminari³. Il rapporto quadriennale che ogni Cantone presenta sullo stato della pianificazione direttrice⁴ deve informare sui progressi nel quadro dell'attuazione della legge sull'energia nel piano direttore.

3 Studi di base «Che cosa succede prima dell'adattamento del piano direttore?»

La Confederazione raccomanda ai Cantoni di elaborare una strategia per le energie rinnovabili⁵ o, se già esiste un documento di questo tipo, di completarlo e di aggiornarlo. La strategia deve affrontare anche il tema dell'energia eolica, ossia valutare il potenziale di questo tipo di produzione e determinare il ruolo che esso dovrebbe svolgere nello sfruttamento delle energie rinnovabili sul territorio del Cantone. Il quadro di riferimento definito dalla Concezione energia eolica della Confederazione⁶ stabilisce il potenziale eolico dei Cantoni e il contributo che ognuno di essi è chiamato a dare sul rispettivo territorio. La strategia presenta la situazione delle energie rinnovabili in modo completo e indica, in una visione d'insieme, l'importanza che hanno i vari vettori energetici nel Cantone e il modo in cui viene data loro priorità. In ogni Cantone si tratta di una base di pianificazione fondamentale per il piano direttore.

Per allestire il piano direttore, il Cantone intraprende degli studi di base in cui determina quali comprensori sono idonei alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda l'energia eolica, occorre eseguire studi sul potenziale eolico⁷, che indichino in quali comprensori il ricorso a questo tipo di energia è tecnicamente e economicamente possibile, ossia dove esiste un potenziale sufficiente e non vi siano No-goes (cfr. zone da escludere di grandi dimensioni secondo la Concezione energia eolica oppure grandi superfici che presentano fattori di esclusione tecnici dovuti a questioni di allacciamento o di configurazione del territorio, ad es. laghi). Per quanto riguarda la velocità media del vento, gli studi sul potenziale eolico possono fondarsi sull'Atlante eolico svizzero⁸ o, se disponibili, su rilevamenti anemometrici più precisi eseguiti dal Cantone stesso.

Lo studio sul potenziale eolico è una base scientifica che non lascia spazio a considerazioni di ordine politico. Per la realizzazione ti tale studio occorre applicare una metodologia univoca e chiara su tutto il territorio del Cantone. Lo studio di base deve mettere in evidenza l'intero potenziale per la produzione di energia eolica e indicare tutti i comprensori che possono essere presi in considerazione. Un «triage», ossia una selezione dei comprensori più idonei, verrà poi effettuato quando i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica saranno, in un secondo tempo, inseriti a piano direttore. Poiché l'esperienza dimostra che non in tutti i comprensori inclusi nel piano direttore vengono poi effettivamente costruiti parchi eolici, si raccomanda di delimitare un numero sufficiente di comprensori già a livello dello studio sul potenziale; in questo modo, ad esempio, in caso di bocciatura popolare di un progetto di parco

² Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE: <u>Concezione energia eolica</u>, <u>Basi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione nell'ambito della pianificazione di impianti eolici</u>. Berna 2020.

³ Art. 6 LPT.

⁴ Art. 9 cpv.1 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

⁵ Si veda, a titolo di esempio, la strategia energetica elaborata dal Cantone di Argovia: <u>Strategie Kanton Aargau energieAARGAU (2015)</u>.

⁶ Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE: <u>Concezione energia eolica. Basi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione nell'ambito della pianificazione di impianti eolici.</u> Berna 2020, p. 26 (Quadro di riferimento per il contributo dei Cantoni allo sviluppo della produzione di energia eolica entro il 2050 ai sensi della politica energetica del Consiglio federale).

⁷ Si vedano, a titolo di esempio, gli studi di questo tipo pubblicati dai Cantoni di Basilea Campagna: Windenergiestudie Potential für Windenergie im Kanton Basel-Landschaft (2011), Neuchâtel Concept éolien du Canton de Neuchâtel (2010) o Lucerna Konzept «Windenergie Kanton Luzern 2020» (2020).

⁸ Ufficio federale dell'energia UFE: <u>Atlante eolico svizzero</u>, Berna 2019.

eolico, sarebbe poi possibile ripiegare su altri comprensori potenziali che non erano stati inizialmente presi in considerazione.

4 Elaborazione / Aggiornamento dei contenuti del piano direttore riguardanti l'energia eolica

4.1 Importanza nazionale dell'energia eolica

La legge sull'energia attribuisce un'importanza nazionale all'impiego di energie rinnovabili e all'incremento della loro produzione⁹. Gli impianti e i parchi eolici sono considerati di interesse nazionale se presentano una produzione media prevista di almeno 20 GWh all'anno¹⁰. Per quanto riguarda l'energia eolica, l'obiettivo della revisione della legge sull'energia è una produzione annuale di 4,3 TWh entro il 2050 in tutta la Svizzera¹¹.

Secondo la legge sull'energia, è possibile pianificare un impianto eolico all'interno di un oggetto che figura in un inventario di importanza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), a condizione che l'impianto presenti un'importanza nazionale e che, al momento di ponderare gli interessi, quelli legati alla produzione di energia eolica siano considerati più importanti di quelli legati alla conservazione intatta dell'oggetto inventariato. Il 25 settembre 2020 il Consiglio federale ha così adattato in tal senso la Concezione energia eolica della Confederazione.

In base alle nuove disposizioni legali, ogni Cantone deve ora ponderare a livello di piano direttore gli interessi legati all'impiego dell'energia eolica. Non è possibile, ad esempio, designare zone da escludere di ampie dimensioni se non esiste una base legale per un'esclusione generale (ad es. nel caso di un parco naturale regionale, di una foresta o di un oggetto che figura nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali IFP). Se lo giustifica in modo appropriato, il Cantone può delimitare zone da escludere di dimensioni più piccole (ad es. riserve naturali cantonali) sempre che, pur tenendo conto della loro dimensione, esse una rilevanza in vista della delimitazione a livello di piano direttore di comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica (cfr. cap. 4.3).

Se nel piano direttore cantonale figurano già contenuti riguardanti l'utilizzazione dell'energia eolica, questi vanno riesaminati e il piano direttore va rielaborato di conseguenza, poiché con la revisione della legge sull'energia le circostanze sono cambiate¹². Se un Cantone intende dare maggior peso ad altre energie rinnovabili o se per questo motivo desidera addirittura, sulla base di un'approfondita ponderazione degli interessi, rinunciare completamente alla delimitazione di comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica nel suo piano direttore (caso eccezionale), è tenuto a fornire una giustificazione esauriente. In tal caso, la strategia energetica cantonale (cfr. cap. 3 Lavori di base «Che cosa succede prima dell'adattamento del piano direttore?») assume maggiore importanza.

4.2 Pianificazione positiva per l'intero territorio cantonale

Nel proprio piano direttore, il Cantone deve procedere a una pianificazione positiva per l'intero territorio cantonale. A questo scopo, la base di riferimento più importante è costituita dagli studi di base cantonali conformemente al capitolo 3 del presente promemoria e alla Concezione energia eolica. In linea di massima, i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica vanno delimitati contemporaneamente per l'intero territorio cantonale; la suddivisione di questo processo in diverse fasi è possibile solo se giustificata. Nei Cantoni di grandi dimensioni, la delimitazione dei comprensori idonei può essere delegata alle regioni, a patto che questi comprensori figurino poi nel piano direttore cantonale e vengano coordinati a livello territoriale. L'esame esteso all'intero territorio cantonale va eseguito a livello di piano direttore, anche nel caso in cui una prima delimitazione dei comprensori sia delegata alle regioni. In questo modo è possibile, ad esempio, dimostrare in una prospettiva cantonale che un singolo comprensorio sia a ubicazione vincolata. Tuttavia, in un primo periodo di transizione bisognerebbe evitare che i progetti

⁹ Art. 12 cpv. 1 LEne.

¹⁰ Art. 9 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEne; RS 730.01).

¹¹ Ufficio federale dell'energia UFE, <u>Prospettive energetiche 2050+</u>, Berna 2020.

¹² Art. 9 cpv. 2 LPT.

che si trovano già in fase avanzata siano rallentati dal fatto che l'analisi concernente l'intero territorio cantonale è ancora in sospeso.

Questa pianificazione positiva richiede, da parte del Cantone, una ponderazione degli interessi globale, chiara e adeguata al livello di autorità preposta¹³. È su questa base che vengono poi delimitati i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica¹⁴. Far figurare nel piano direttore un semplice elenco di criteri di esclusione, ossia limitarsi a una pianificazione negativa, non è sufficiente¹⁵.

4.3 Delimitazione di comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica

Dal punto di vista della Confederazione, con l'attuazione del mandato di cui agli articoli 10 LEne e 8*b* LPT i Cantoni devono delimitare, a determinate condizioni, i comprensori idonei, adempiendo nel contempo anche i requisiti previsti dall'articolo 8 capoverso 2 LPT per i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente. Affinché il mandato attribuito dalla legge sull'energia sia svolto celermente, la Confederazione raccomanda di svolgere la pianificazione a un solo livello nel piano direttore.

Per fare in modo che un comprensorio destinato allo sfruttamento dell'energia eolica soddisfi il criterio previsto dall'articolo 8 capoverso 2 LPT, ossia disponga di una base nel piano direttore, esso deve...

- ✓ presentare una superficie sufficiente per la produzione energetica auspicata¹⁶ e, nel contempo, una certa compattezza; non occorre tuttavia una delimitazione a livello di singola particella; ossia:
 - o vanno omesse le zone da escludere di grandi dimensioni, ma
 - o vanno inclusi i **conflitti su piccola scala**¹⁷.

Circoscrivere le dimensioni e il grado di dettaglio consente di:

- ✓ condurre al livello di autorità adeguato una discussione approfondita sui principali interessi
 in gioco e, in questo modo, soddisfare il criterio secondo il quale il piano direttore deve prevedere
 una base sufficiente per i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente¹¹²;
- √ formulare istruzioni chiare per le autorità pianificatorie subordinate;
- ✓ offrire un margine di manovra sufficiente alla pianificazione d'utilizzazione subordinata, in particolare per quanto riguarda la disposizione dei piloni e, in questo modo, permettere di trovare soluzioni per i conflitti su piccola scala.

Se in merito al coordinamento territoriale¹⁹ per un comprensorio eolico non si è ancora raggiunto il grado di consolidamento «dato acquisito», occorre attenersi alle indicazioni relative alle dimensioni e al grado

¹³ In merito alla ponderazione degli interessi si vedano anche:

⁻ il n. 1/2020 della rivista «Raum und Umwelt» / «Territoire et environnement» : Interessenabwägung – Chance für eine zweckmässige und haushälterische Bodennutzungisse) / La pesée des intérêts – Garantie d'une utilisation judicieuse et mesurée du sol;

⁻ Gruppo di lavoro della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA): Raumplanerische Interessenabwägung / La pesée des intérêts en aménagement du territoire, Berna 2017.

¹⁴ Comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica ai sensi dell'art. 8b LPT.

¹⁵ In merito alla pianificazione positiva e negativa si vedano anche:

⁻ C. Jäger, A. Schläppi, Rechtsgutachten Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Art. 10 EnG / Obligations d'aménagement résultant de l'art. 10 LEne, su incarico dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Berna 2020, p. 12 (nota marginale 28);

Messaggio del Consiglio federale concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)», <u>FF 2013 6489</u>, pp. 6592 e 6594 (Art. 11 Progetto di sviluppo delle energie rinnovabili).

¹⁶ Superficie sufficiente per la produzione energetica auspicata anche tenendo conto dei principi di pianificazione P1 (concentrazione degli impianti) e P2 (uso efficiente delle risorse) secondo la <u>Concezione energia eolica</u>, p. 10 (cap. 2.2.1 Principi generali di pianificazione).

¹⁷ Ad es. conflitti con lo spazio riservato alle acque, con zone di piccole dimensioni destinate alla protezione delle acque o con biotopi di importanza nazionale e di piccole dimensioni quali prati e pascoli secchi.

¹⁸ Art. 8 cpv. 2 LPT; in merito cfr. anche Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice, Berna 2014, pp. 29-33.

¹⁹ Art. 5 cpv. OPT.

di dettaglio. A titolo indicativo, la Confederazione considera adeguati comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica con una superficie compresa tra 1 e 5 km² 20.

EXCURSUS Guichet unique e esame preliminare del piano direttore

Il Guichet unique Energia eolica della Confederazione (gestito dall'UFE)²¹ è a disposizione dei promotori di progetti e delle autorità cantonali e comunali per rispondere a domande concrete concernenti la pianificazione. Informa in particolare su possibili interferenze con tratte in ponte radio, con l'aviazione civile e militare, con installazioni militari o di rilevamento meteorologico. A tal fine, raccoglie i pareri dei servizi federali competenti (UFCOM, UFAC, MeteoSvizzera, Skyguide o DDPS) e li trasmette al richiedente senza elaborarli né coordinarli ulteriormente. Al Guichet unique possono rivolgersi i Cantoni o le regioni alle prese con le prime fasi della pianificazione di comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica (= richieste tecniche preliminari, prima di adeguare il piano direttore) ma anche, una volta adeguato il piano direttore, i promotori il cui progetto è giunto a una fase di pianificazione avanzata (= valutazioni tecniche dei progetti preliminari).

Se il Cantone desidera ricevere un riscontro *coordinato* da parte della Confederazione in merito a una pianificazione concernente lo sfruttamento dell'energia eolica sull'intero suo territorio o su parti di esso e se la richiesta riguarda anche, ad esempio, possibili conflitti con la protezione del paesaggio o degli insediamenti, si raccomanda di richiedere un **esame preliminare del piano direttore (procedura di cui si fa carico l'ARE)**. Se del caso, questo esame può essere eseguito anche prima della fase di partecipazione della popolazione. L'ARE prende in questo caso contatto con i servizi federali competenti e inoltra al Cantone un riscontro *consolidato* e congiunto, sotto forma di un rapporto d'esame preliminare.

5 Necessità di intervento

Il Cantone è tenuto a elaborare studi di base conformemente a quanto spiegato nel capitolo 3 e, a partire da questi, mettere a punto – se ancora non esistono – i contenuti del piano direttore nell'ambito dell'energia eolica conformemente a quanto spiegato nel capitolo 4.

Se esistono già contenuti di questo tipo, il Cantone è tenuto ad aggiornarli, aggiungendo eventualmente nuovi comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica nel caso in cui nel piano direttore:

- manchi una pianificazione globale che tenga conto dell'intero territorio cantonale;
- non sia stata data sufficiente importanza all'interesse nazionale dell'energia eolica (ad es., criteri di esclusione troppo estesi e/o ai quali è stato attribuito un peso eccessivo).

Inoltre, un aggiornamento è opportuno se:

- con i comprensori che sono stati stabiliti si otterrebbe una produzione energetica inferiore al quadro di riferimento²² posto dalla Concezione energia eolica (in alternativa, occorre giustificare e indicare in che modo gli obiettivi posti possono essere raggiunti con altri vettori energetici);
- in una prospettiva cantonale risulta opportuno prevedere una nuova valutazione²³.

L'aggiornamento dei contenuti del piano direttore non deve rimettere in discussione i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica che sono già stati delimitati. Questi, infatti, contribuiscono a far sì che il piano direttore rispetti i requisiti legali, formando così già una parte della pianificazione positiva cantonale, da integrare eventualmente con comprensori supplementari. Si raccomanda pertanto ai Cantoni di segnalare sin dall'inizio dell'aggiornamento o della procedura di consultazione in merito alla modifica

²⁰ Cfr. ad es. le dimensioni previste dal piano direttore elaborate dal Cantone di Neuchâtel E 24 Valoriser le potentiel de l'énergie éolienne.

²¹ Pagina Internet del Guichet unique Energia eolica (UFE): <u>Guichet unique Energia eolica (admin.ch)</u>.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE: Concezione energia eolica. Basi per la presa in considerazione degli interessi della Confederazione nell'ambito della pianificazione di impianti eolici. Berna 2020, p. 26 (Quadro di riferimento per il contributo dei Cantoni allo sviluppo della produzione di energia eolica entro il 2050 ai sensi della politica energetica del Consiglio federale).

²³ Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LPT, ad es. se i dati di riferimento o le tecnologie disponibili sono nettamente migliorati.

della scheda di piano direttore, che i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica già definiti vanno mantenuti e, anzi, integrati con comprensori supplementari.

Sebbene la legge federale sull'energia non fissi una scadenza precisa per l'attuazione degli obblighi da essa derivanti, secondo i dibattiti parlamentari che hanno portato all'adozione della sua revisione i Cantoni sono tenuti a procedere speditamente con i lavori di pianificazione. Anche il messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia Energetica 2050 (revisione della legge sull'energia) affermava che i Cantoni e, ove necessario, i Comuni, sono tenuti ad attuare «rapidamente» le disposizioni dei piani direttori e dei piani di utilizzazione²⁴.

La Confederazione auspica che i Cantoni si conformino alla nuova legge sull'energia delimitando i comprensori per lo sfruttamento dell'energia eolica entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2018. Dopo questo «periodo transitorio», i Cantoni non dovrebbero più sottoporre per approvazione singoli progetti senza aver prima portato a termine un riesame complessivo della situazione per il loro territorio. Anche la scheda del piano direttore dedicata all'energia eolica dovrà essere conforme ai requisiti della legge sull'energia al più tardi al momento della prossima revisione generale cui sarà sottoposto il piano direttore. Per stabilire in che misura occorra intervenire, la Confederazione raccomanda inoltre ai Cantoni di includere nel piano direttore un mandato per la delimitazione di comprensori idonei che tenga in considerazione l'intero territorio cantonale (pianificazione positiva) e che preveda uno scadenzario.

6 Rapporto sull'applicazione della LEne nel settore dell'energia eolica

Nel rapporto quadriennale all'ARE sullo stato della pianificazione direttrice²⁵, il Cantone spiega i progressi compiuti nell'applicazione della legge sull'energia nel piano direttore e – in forma sintetica – nella pianificazione subordinata. Informa inoltre sugli studi di base sulle strategie che ha elaborato e spiega in che misura la legislazione cantonale sull'energia è stata adattata. Chiarisce infine, sempre in sintesi, a quale fase è giunta l'attuazione della strategia energetica nella pianificazione subordinata. La Confederazione propone di promuovere e mantenere lo scambio bilaterale tra i suoi servizi (ARE e UFE) e quelli cantonali (Ufficio dello sviluppo territoriale e/o Ufficio dell'energia); in tal modo potrà restare in stretto contatto per quanto riguarda l'attuazione della legge sull'energia, rispondere rapidamente a eventuali domande del Cantone o precisare punti rimasti oscuri.

6489, p. 6594 (Art. 13 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione).

25 Art. 9 cpv. 1 OPT.

7/8

²⁴ Messaggio del Consiglio federale concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (Revisione del diritto in materia di energia) e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)», <u>FF 2013</u> 6489, p. 6594 (Art. 13 Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione).

Allegato - Processo di pianificazione in ambito di energia eolica

